

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 01 - Oggetto e finalità	
Art. 02 – Principi e norme di riferimento	
Art. 03 - Interpretazione del Regolamento	
CAPO II - LE ADUNANZE	
Art. 05 - Pubblicità delle adunanze	
Art. 06 - Adunanze "aperte"	
CAPO III - IL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 07 - Competenze e funzioni del Consiglio comunale	
Art. 08 - Criteri e modalità per le nomine	
Art. 09 - Le riunioni del Consiglio	
Art. 10 - Partecipazione alle sedute	
Art. 11 - Prima seduta del Consiglio comunale	
CAPO IV - I CONSIGLIERI COMUNALI	
Art. 12 - Mandato elettivo	
Art. 13 - Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione	
CAPO V - GLI ORGANI CONSILIARI	
Art. 14 - Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente	
Art. 15 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio comunale	
Art. 16 - Vice Presidente del Consiglio comunale	
Art. 17 - Il Consigliere anziano	
Art. 18 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari	
Art. 19 - Capigruppo consiliari	
Art. 20 - Conferenza dei capigruppo	
Art. 21 - Commissioni consiliari	
Art. 22 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti	
Art. 23 - Attribuzioni delle commissioni speciali	
Art. 24 - Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e gara	
CAPO VI -SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNA	
Art. 25 - Sedute pubbliche e aperte	
Art. 26 - Sedute segrete	
Art. 27 - La convocazione del Consiglio comunale	
Art. 28 - L'avviso di convocazione	
Art. 29 - L'ordine del giorno	
Art. 30 - Iniziativa delle proposte di deliberazione	
Art. 31 - Annullamento della seduta	
Art. 32 - Funzionamento e numero legale - prima e seconda convoca	
CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	
Art. 33 - Ordine della discussione	
Art. 34 - Svolgimento della discussione	20
Art. 35 - Deposito delle proposte per la consultazione	
Art. 37 - Comportamento dei consiglieri	
Art. 38 - Comportamento del consiglieri	
Art. 39 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza	
Art. 40 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del g	
Art. 41 - Fatto personale	
Art. 42 - Mozione d'ordine.	
Art. 43 - Questioni pregiudiziali e sospensive	
Art. 44 - Presentazione di emendamenti	

Art. 45 - Richiesta di votazione per parti separate	23
Art. 46 - Votazione	24
Art. 47 - Modalità di votazione	
Art. 48 - Votazione per alzata di mano	24
Art. 49 - Votazione per appello nominale	
Art. 51 - Validità delle deliberazioni	
Art. 52 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità	25
Art. 53 - Assistenza alle sedute e verbalizzazione	26
Art. 54 - Approvazione del verbale	26
Art. 55 - Pubblicazione delle deliberazioni	27
CAPO VIII - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPE	LLANZE,
MOZIONI	28
Art. 56 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni	
Art. 57 - Attività ispettiva	28
Art. 58 - Interrogazioni	
Art. 59 - Interpellanze	28
Art. 60 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	29
Art. 61 - Mozioni	29
Art. 62 - Presentazione e svolgimento delle mozioni	
Art. 63 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni	
Art. 64 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni	30
Art. 65 - Ordini del giorno	
CAPO IX - DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI	
CONSIGLIERI	31
Art. 66 - Diritto di iniziativa	31
Art. 67 - Diritto di accesso	31
Art. 68 - Diritto di informazione	31
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 69 - Rinvio	
Art. 70 - Entrata in vigore e forme di nubblicità	33

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali.

Art. 02 – *Principi e norme di riferimento*

- 1. L'attività del Consiglio, delle Commissioni consiliari e dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione e democraticità dell'azione amministrativa.
- 2. Le norme di riferimento sono: il vigente O.EE.LL., le LL.RR. vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.
- 3. Per eventuali situazioni o questioni non disciplinate dalla predetta normativa di riferimento e dal presente Regolamento, il Presidente adotta le relative decisioni ispirandosi ai suddetti principi di carattere generale, nel rispetto delle succitate norme ed udito il parere del Segretario comunale.

Art. 03 - Interpretazione del Regolamento

- 1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente Regolamento, dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati e le norme richiamate al precedente art.2.
- 2. Quando nel corso delle sedute sono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, in relazione alla trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, le stesse sono sottoposte al Presidente, che le decide ai sensi del comma 3 del precedente art. 2.
- 3. Se tuttavia lo ritiene necessario, il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula e il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capigruppo. Qualora nella Conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei due terzi dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 4. Le eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento che sono sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, vanno presentate per iscritto al Presidente e saranno decise con la stessa procedura di cui al precedente comma 3.
- 5. L'interpretazione della norma effettuata a seguito della suddetta procedura, ha validità permanente e non può essere più posta in discussione, se non attraverso una modifica regolamentare. Della stessa interpretazione viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente Regolamento.

CAPO II - LE ADUNANZE

Art. 04 - Sede delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata, che oltre ai posti per il Presidente, i Consiglieri, il Segretario comunale e suoi assistenti, deve prevedere i necessari posti per il Sindaco ed i componenti della Giunta. Nessun altro può introdursi in aula durante le sedute, se non autorizzato dal Presidente.
- 2. Nella stessa sede, uno spazio apposito è riservato al pubblico che intende assistere alle sedute consiliari e, se possibile, apposito spazio idoneo è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
- 3. Il Presidente, su proposta del Sindaco o per determinazione propria, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede abituale, purché nell'ambito del territorio comunale, qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o esistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano esigenze e avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
- 4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché sul sito web istituzionale del Comune.
- 5. Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana, quella della Regione Siciliana e quella dell'Unione Europea. Le stesse bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.
- 6. Le adunanze delle eventuali Commissioni si tengono di regola presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata. Possono tenersi, eccezionalmente, in luogo diverso dalla sede ordinaria, su disposizione del Presidente della Commissione.

Art. 05 - Pubblicità delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso e astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione, come applausi o fischi.
- 2. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, o siano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni di qualità e capacità di persone.
- 3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. In tal caso il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori, il Segretario comunale e su indicazione di quest'ultimo il personale dipendente che lo assiste, tutti comunque vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 06 - Adunanze "aperte"

- 1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi d'interesse della Comunità, su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la conferenza dei capigruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni e di conoscenze, illustrando al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale. Eventuali determinazioni sull'argomento trattato potranno essere assunte da parte del Consiglio Comunale in successive sedute.

CAPO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 07 - Competenze e funzioni del Consiglio comunale

- 1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica, le cause d'ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge regionale, nazionale e dallo Statuto comunale, queste purché non in contrasto con le precedenti leggi.
- 2. Il Consiglio comunale concorre a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione ed adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto.
- 3. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
- 4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, con attribuzione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- 5. Sono organi interni del Consiglio comunale: il Presidente, il Vice Presidente, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
- 6. Il Consiglio può nominare altresì delle Commissioni speciali d'indagine su qualsiasi materia attinente l'Amministrazione comunale. Tali Commissioni, formate da tre consiglieri, sono nominate dal Consiglio comunale al suo interno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con criteri proporzionali e con voto limitato ad uno, in modo tale d'assicurare la presenza della minoranza consiliare. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere evidenziato:
 - a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - b) il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
 - La presidenza delle commissioni d'indagine è riservata al consigliere più anziano; per quanta riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto.
 - Le sedute delle commissioni speciali d'indagine non sono pubbliche.
 - I relativi lavori sono chiusi con la presentazione al Consiglio di apposita relazione conclusiva, dopo di che le Commissioni speciali sono sciolte di diritto.
- 7. Il Consiglio Comunale, nell'ambito di una propria potestà di auto organizzazione, adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dei propri regolamenti per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei Consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle compatibilità economico finanziarie.
- 8. L'attività di controllo politico amministrativo è esercitata anche mediante mozioni, interrogazioni e interpellanze, cui il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 08 - Criteri e modalità per le nomine

1. Quando la Legge e lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti, viene dichiarato eletto il più anziano d'età.

2. Qualora la Legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 09 - Le riunioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio comunale è convocato per determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri comunali, per discutere su argomenti di competenza del Consiglio o d'ordine generale riguardanti la comunità. Inoltre il Consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali Commissari ad
- 2. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
- 3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Consiglio comunale sarà convocato dal Vice Presidente.
- 4. La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o la ripetuta violazione dello Statuto o del presente Regolamento può portare, per il Presidente e il Vice Presidente, alla revoca dell'incarico, con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 10 - Partecipazione alle sedute

- 1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale.
- 2. Nel caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa preventivamente al Presidente del Consiglio Comunale, anche tramite il relativo Capogruppo, salva impossibilità, che dovrà essere precisata nella comunicazione successiva. Tali giustificazioni di assenze saranno riferite in Consiglio all'inizio della seduta, e se richiesto nella successiva seduta utile, in ipotesi di giustificazioni pervenute dopo la seduta di riferimento.
- 3. Il Consigliere che durante l'adunanza si assenta definitivamente dalla stessa, prima di lasciare l'aula deve avvertire il Segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.
- 4. Ai fini dell'erogazione del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali, per "effettiva partecipazione" deve intendersi la presenza ad almeno il 20% dei punti inseriti all'ordine del giorno, arrotondato per eccesso. Tale partecipazione minima non è computata per i punti in cui il Consigliere è obbligato ad astenersi ed uscire dall'aula, mentre è computato per tutte le ipotesi di abbandono dell'aula motivato da ragioni politiche.
- 5. Viene comunque equiparato all'effettiva partecipazione l'abbandono della riunione dell'intero gruppo consiliare di cui si fa parte, laddove sia motivato da dissenso rispetto alle scelte che si vanno ad adottare.
- 6. Qualora nel corso della seduta si verifica la mancanza del numero legale, con continuazione dei lavori in seduta di prosecuzione, l'indomani alla stessa ora, senza avere esaurito la trattazione di alcun punto, s'intendono effettivamente partecipanti alla seduta i consiglieri presenti al momento dello scioglimento della medesima e non al primo appello.
- 7. Il Sindaco e gli Assessori interessati ai punti in trattazione sono tenuti a partecipare alle riunioni di Consiglio.
- 8. Il Sindaco e i membri della Giunta presenti possono intervenire nella discussione, senza diritto di voto. Essi sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio, a illustrare le proposte dell'Esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in

- discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione.
- 9. Qualora il Sindaco o l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere espressa prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 11 - Prima seduta del Consiglio comunale

- 1. Nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio uscente, il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause d'ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia, disponendo le eventuali surroghe.
- 2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.
- 3. I lavori della prima seduta sono presieduti, sino all'elezione del Presidente, dal Consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza), in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest'ultimo, dal Consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità per preferenze individuali.
- 4. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del Consiglio comunale, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. Con la prestazione del giuramento i Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e acquistano i diritti e le prerogative della carica. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

CAPO IV - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12 - Mandato elettivo

- 1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità cui hanno diritto, sono regolati dalla Legge, con le specificazioni previste dallo Statuto comunale.
- 2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato imperativo, esercitando le loro funzioni con piena libertà di voto e di opinione. Entrano in carica all'atto della proclamazione. Sono responsabili personalmente, nei termini previsti dalla Legge, dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente o che, pur presente, abbia formalizzato il proprio dissenso mediante voto contrario.
- 3. I Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alla trattazione dei punti per cui sia ravvisabile conflitto d'interessi a termini di legge.
- 4. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, laddove non residenti, ad eleggere comunque domicilio nel territorio del Comune di Acate. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, a ogni effetto di Legge, tutti gli atti relativi alla carica.
- 5. Il Consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
- 6. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.
- 7. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla Legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e se costituite delle Commissioni consiliari permanenti.
- 8. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione, a termini di legge e nei limiti e con le modalità previste nello specifico regolamento comunale.

Art. 13 - Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

- 1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalle Legge.
- 2. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla Legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine di gg. 10, assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
- 3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto e adotta le deliberazioni conseguenti.

- 4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità o incompatibilità del surrogante.
- 5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

CAPO V - GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 14 - Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente

- 1. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice dei voti.
- 2. Il Consiglio comunale elegge anche un Vice Presidente dell'assemblea, secondo la medesima procedura e per la medesima durata previste per il Presidente.
- 3. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Vice Presidente e, comunque, in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.
- 4. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia, per gravi violazioni dei propri doveri istituzionali, nonché per gravi omissioni, ritardi, errori ed in generale per comportamenti che comunque compromettano gravemente il buon andamento dei lavori consiliari.
- 5. Se la mozione è approvata, si procede nella seduta immediatamente successiva alle nuove elezioni.
- 6. Il Presidente del Consiglio Comunale cessa, altresì, dalla carica in caso di revoca.
- 7. La proposta di revoca, adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri componenti il consiglio, viene posta in discussione non prima di 3 giorni e non oltre 15 giorni la sua presentazione e comunque non oltre i 30 giorni dalla stessa.
 - Il Vice Presidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca. Essa deve costituire l'unico argomento all'ordine del giorno della seduta.
 - La votazione è preceduta da una relazione in cui il Presidente risponde agli addebiti contenuti nella proposta, e dalla discussione generale, durante la quale ogni consigliere può intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore ai dieci minuti. Il Presidente ha diritto di replica per non più di trenta minuti. La proposta di revoca è votata per appello nominale ed è approvata se votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.

Nella stessa seduta in cui viene approvata la revoca si deve procedere all'elezione del nuovo Presidente per appello nominale.

Art. 15 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio comunale

- 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
- 2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale; può ordinare che sia espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il Regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta e può ordinare di sgombrare l'aula.
- 3. Il Presidente, oltre ad esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:

- a) convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari, ove istituite.
- b) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi:
- c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
- d) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
- e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
- 4. Il Presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

Art. 16 - Vice Presidente del Consiglio comunale

- 1. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente.
- 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando sia espressamente delegato.

Art. 17 - Il Consigliere anziano

- 1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati dal comma precedente.
- 3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente e il Vice –Presidente, il Consigliere anziano presente in aula procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal presente Regolamento.
- 4. Il Consigliere anziano presente alla seduta sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 18 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
- 2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neo eletto deve darne comunicazione in forma scritta al Presidente.
- 3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
- 4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà

- darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
- 5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
- 6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
- 7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
- 8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
- 9. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Art. 19 - Capigruppo consiliari

- 1. Ogni gruppo nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età.
- 2. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere communicate, con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare, al Presidente, che comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 20 - Conferenza dei capigruppo

- 1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere anziano. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Presidente, il Segretario Comunale o un suo sostituto. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un assessore.
- 2. La Conferenza è convocata di regola prima della convocazione della seduta del Consiglio. In casi di urgenza, il Presidente la può convocare anche immediatamente prima dell'ora prevista per lo svolgimento del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta consiliare, sospendendo la stessa.
- 3. Le sedute della conferenza sono valide quando sono rappresentati i gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari alla maggioranza dei consiglieri in carica.
- 4. La conferenza, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - collabora con il Presidente alla programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio;
 - esamina le proposte di modifica dello statuto comunale e dei regolamenti di competenza del Consiglio;
 - svolge attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente ritenga opportuno acquisirne il parere;
- 5. Delle riunioni della conferenza viene redatto apposito verbale.

Art. 21 - Commissioni consiliari

- Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
- permanenti;
- speciali;
- di indagine, di controllo e di garanzia.

Art. 22 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti

- 1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
- 2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 10 giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Qualora la proposta deliberativa attenga ad un Regolamento, i termini sono raddoppiati. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale. La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
- 3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

Art. 23 - Attribuzioni delle commissioni speciali

- 1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
- 2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Art. 24 - Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

- 1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
- 2. Il Presiedente di ciascuna commissione è individuato dalla Commissione stessa.
- 3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione.

CAPO VI -SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25 - Sedute pubbliche e aperte

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
- 2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente (o dal regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari).
- 3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
- 4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
- 5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
- 6. La seduta aperta è convocata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, nei casi e con le modalità di svolgimento previste dal precedente art. 6, anche al fine di consentire l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Art. 26 - Sedute segrete

- 1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
- 2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
- 3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 27 - La convocazione del Consiglio comunale

- 1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
- 2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, va trasmesso a tutti i consiglieri a mezzo invio nelle caselle di posta elettronica certificata (P.E.C.) dagli stessi indicate, ovvero attivate a cura dell'Ente. Quale ricevuta di avvenuta consegna, farà fede la relativa attestazione rilasciata da parte del gestore del servizio di posta elettronica certificata del Comune. Ugualmente a mezzo P.E.C. saranno trasmessi ai consiglieri tutti gli atti e/o le comunicazioni pertinenti alla carica.
- 3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella

- casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
- 4. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica via PEC, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal messo comunale al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale, secondo le modalità di seguito indicate.
- 5. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi di più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
- 6. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi, né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Presidente provvede a far notificare tramite messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 28 - L'avviso di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai singoli Consiglieri, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel computo dei giorni, non va contato il giorno iniziale (cioè il giorno della convocazione) mentre va contato il giorno della seduta del consiglio (che pertanto può tenersi già al 5° giorno successivo a quello della convocazione).
- 2. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la convocazione. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando ne sussistono precisi motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e che dovranno essere valutati dal Presidente come rilevanti e tali da rendere necessaria ed indilazionabile la riunione.
- 3. L'urgenza può riguardare anche la trattazione di singoli punti per cui viene richiesto l'inserimento aggiuntivo nell'o.d.g. già convocato. Nelle sedute di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
- 4. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 48 ore, non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni o i rinvii più lunghi dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 24 ore prima della ripresa. Sono esclusi dai suddetti computi il giorno di sabato, domenica ed i giorni festivi.
- 5. Eventuale ritardata o irregolare trasmissione dell'avviso di convocazione è comunque sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.

Art. 29 - L'ordine del giorno

- 1. Unitamente all'avviso di convocazione, sarà comunicato l'ordine del giorno del Consiglio comunale, che costituisce l'elenco degli argomenti (punti) da trattare in ciascuna adunanza dell'organo consiliare.
- 2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
- 3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in maniera chiara e concisa, comunque tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

- 4. Sono elencati distintamente nell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti da trattare con tale modalità, ricorrendone le relative condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 5. L'ordine dei lavori, di norma, segue il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. In ogni caso, hanno la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e quelle contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni e interpellanze dei consiglieri.
- 6. Contestualmente all'invito ai Consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicizzato mediante comunicazione agli organi locali d'informazione e tramite inserimento sul sito Internet del Comune.
- 7. Tutte le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria del Comune, almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
- 8. La consultazione degli atti depositati può avvenire esclusivamente durante l'orario d'ufficio.

Art. 30 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

- 1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco e ai Consiglieri comunali e può esser rappresentata da una preventiva deliberazione della Giunta per le materie per cui opera la competenza propositiva dell'organo esecutivo.
- 2. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove comporti riflessi contabili, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Tali pareri non sono necessari per le proposte che consistono in meri atti di indirizzo, per le mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
- 3. Qualora la proposta non sia redatta a termini di legge e munita dei pareri di rito, oppure l'oggetto della stessa non sia di competenza del Consiglio, il Presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il Consiglio, ma, sentito il parere del Segretario Comunale, dovrà darne tempestiva comunicazione al richiedente.
- 4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non siano stata messa a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi d'urgenza, corredata dei pareri previsti dalla legge e di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
- 5. All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza al tavolo della Presidenza. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, comprensive di allegati, devono essere trasmesse, via PEC, ai Capigruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
- 6. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 31 - Annullamento della seduta

L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto motivato trasmesso secondo le stesse modalità della convocazione, almeno sei ore prima della seduta.

- 1. La seduta consiliare non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella determinata ai sensi dei commi successivi.
- 2. L'avvio della seduta ha luogo con l'accertamento del numero legale dei presenti mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale e i cui risultati sono annotati a verbale.
- 3. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
- 4. Gli scrutatori, che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.
- 5. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta (metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale).
- 6. I consiglieri che siano presenti ma che dichiarino di astenersi nelle votazioni, concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanino o debbano allontanarsi dalla sala nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 7. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
- 8. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione. Prima di procedere a tale verifica del numero legale, il Presidente richiama in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e se il numero dei presenti risulta inferiore a quello necessario, ne viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti e i nominativi degli assenti.
- 9. La mancanza, o il venir meno nel corso della seduta, del numero legale, comporta la sospensione di un'ora della stessa.
- 10. Qualora anche alla ripresa della seduta non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora della seduta di inizio, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
- 11. Nel caso in cui il giorno successivo cada di sabato, domenica o festivo, la seduta è automaticamente rinviata al primo giorno lavorativo successivo.
- 12. Nella seduta di prosecuzione (c.d. seduta di 2[^] convocazione) è sufficiente per la validità della seduta l'intervento di 1/3 dei Consiglieri in carica.
- 13. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- 14. Nel caso in cui, chiamato l'appello, o in corso di tale seduta di prosecuzione, si constati il perdurare della mancanza del suddetto numero legale per la validità della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il definitivo scioglimento della seduta stessa, con la conseguente decadenza dei punti rimanenti all'o.d.g..
- 15. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 33 - Ordine della discussione

- 1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi e rivolti al Presidente e al Consiglio, salvo che, richiedendolo, il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti.
- 2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi tra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato a intervenire.
- 3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati di cui al successivo art. 34. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 34 - Svolgimento della discussione

- 1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, nell'ordine, disponendo per quanto possibile che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi.
- 2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte: per non più di 15 minuti la prima volta e per non più di 10 minuti la seconda volta, per la dichiarazione di voto.
- 3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire, di norma, per non più di dieci minuti ciascuno.
- 4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed è avvenuta l'eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
- 5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare a parlare.
- 6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, a un solo consigliere per ogni gruppo per un massimo di cinque minuti ciascuno. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro lo stesso limite di cinque minuti ciascuno.
- 7. Dopo la discussione e le eventuali dichiarazioni di voto di cui sia fatta richiesta, la proposta viene messa in votazione.
- 8. Tutti i termini di intervento previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e ai piani

regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

9. Gli argomenti rinviati verranno iscritti all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Art. 35 - Deposito delle proposte per la consultazione

- 1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, contestualmente alla loro iscrizione, devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali con il deposito della relativa documentazione presso l'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità.
- 2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.
- 3. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 36 - Validità delle deliberazioni

- 1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che nelle votazioni segrete votano scheda bianca o nulla.
- 3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

Art. 37 - Comportamento dei consiglieri.

- 1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
- 2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
- 3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può comunque avvisarlo che il tempo a sua disposizione sta per scadere e può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
- 4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.
- 5. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi relativi all'argomento in esame.
- 6. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 7. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascende ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compie, comunque, atti di particolare gravità, il presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente lo espelle.

- 8. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.
- 9. La procedura di cui sopra si applica anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 38 - Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
- 2. Il Presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
- 3. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
- 4. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
- 5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 39 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

- 1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni.
- 2. Se intemperanze, incidenti e quant'altro non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente ha facoltà di sospendere brevemente la seduta, laddove ritenga possibile ristabilire l'ordine circoscrivendo l'incidente e rimuovendone le cause e, in caso contrario o laddove lo ritenga comunque opportuno, ha facoltà di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 40 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

- 1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
- 2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio o in corso di seduta, su proposta del Presidente o su motivata richiesta di un consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
- 3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
- 4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 41 - Fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
- 2 Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
- 3. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
- 4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione.

Art. 42 - Mozione d'ordine.

- 1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
- 2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
- 3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Art. 43 - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione sul punto; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
- 2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
- 3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Art. 44 - Presentazione di emendamenti

- 1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
- 2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
- 3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento, prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può far proprio l'emendamento presentato da altri sottoscrivendolo.
- 4. Per essere posto in votazione l'emendamento deve raccogliere i pareri prescritti per legge, e non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri dei responsabili dei servizi competenti; in questo caso la votazione è rimandata ad una successiva seduta.
 - In assenza del competente Responsabile I pareri possono essere resi dal Segretario Comunale, solo se nell'ambito delle sue competenze. Il provvedimento in trattazione è comunque rinviato se l'emendamento richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria e non sia possibile acquisirlo nel corso della seduta.
- 5. Il Presidente dichiara inammissibili emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con altri emendamenti già presentati o con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Art. 45 - Richiesta di votazione per parti separate

- 1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositive (ad es. testo in approvazione composto da più articoli), la votazione può eseguirsi per parti separate.
- 2. La votazione separata può essere chiesta prima dell'avvio della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
- 3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 46 - Votazione

- 1. Chiusa la discussione ed effettuate le eventuali dichiarazioni di voto, inizia la fase della votazione
- 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
- 3. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.
- 4. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta dopo l'appello. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

Art. 47 - Modalità di votazione

- 1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) salvo nei casi in cui la legge stabilisce il voto a scrutinio segreto. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente.
- 2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.
- 3. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione di nominativi avviene con voto limitato a uno, risultando designati o eletti soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 48 - Votazione per alzata di mano

- 1. La votazione in forma palese avviene di norma per alzata di mano: il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare, in primo luogo coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
- 2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna o sia richiesta da 3 consiglieri.

Art. 49 - Votazione per appello nominale

- 1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata nominativa.
- 2. La votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno 3 consiglieri; tale richiesta, anche verbale, deve esser formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Art. 50 - Votazione a scrutinio segreto

- 1. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta dalla Legge o dallo Statuto poichè il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione di qualità e di comportamenti di persone.
- 2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di schede, con la seguente procedura:

- a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e recanti all'interno il timbro dell'ufficio di segreteria;
- b. il Presidente o il Segretario comunale dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso il tavolo della presidenza;
- c. ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
- d. quando la Legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che tra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza, ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;
- e. coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale:
- f. terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
- 3. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
- 4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.

Art. 51 - Validità delle deliberazioni

- 1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
- 2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, quindi, nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti. Si computano per determinare la maggioranza dei votanti, oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche le schede bianche e nulle nelle votazioni segrete.
- 3. I consiglieri che per motivi personali, di parentela (fino al quarto grado), professionali, o di altra natura abbiano interesse a una deliberazione, devono assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Costoro pertanto non saranno compresi fra i votanti.
- 4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 (centottanta) giorni.
- 5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Art. 52 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

- 2. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporne l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
- 4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei presenti.

Art. 53 - Assistenza alle sedute e verbalizzazione

- Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale, che sottoscrive insieme con il Presidente dell'adunanza e con il Consigliere anziano. Il Segretario può essere collaborato da personale comunale individuato insindacabilmente dallo stesso.
- 2. Qualora per urgenti e indilazionabili esigenze, o in caso di impedimento o di astensione prevista per Legge, il Segretario non possa partecipare alla seduta, viene sostituito dal Vice Segretario. Nel caso in cui anche il Vice Segretario non possa partecipare alla seduta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere più giovane per età presente in aula. Tale evenienza è limitata, però, all'approvazione degli atti che siano, oltre che necessari, (intendendo per tali quelli previsti per legge o regolamento) anche urgenti, (intendendo per tali quelli in cui è prevista una scadenza perentoria per legge o regolamento) la cui mancata approvazione comporterebbe gravi danni all'Ente.
- 3. Il processo verbale, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgimento della seduta consiliare.
- 4. Esso contiene il testo delle deliberazioni approvate, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e il nome dei Consiglieri che si siano astenuti, indicando quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Contiene altresì una sintesi degli interventi emersi nella discussione sul punto, salvo quanto previsto al comma 6. Ogni Consigliere ha diritto comunque a che, nel verbale, si faccia constatare del suo voto e degli eventuali motivi addotti per il medesimo.
- 5. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
- 6. Ove non sia previsto un sistema informatico di trascrizione integrale del resoconto della seduta, gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri sono riportati, stante l'impossibilità dell'integrale trascrizione manuale delle stesse da parte del Segretario e/o di chi lo coadiuva, in maniera sintetica e riassuntiva, salvo che non ne venga espressamente richiesta la trascrizione dietro dettatura. Gli interventi possono anche essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso, sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario o quelle dettate a verbale, qualora siano contenute in poche righe.
- 7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
- 8. Tutti gli interventi, nella loro interezza, possono anche essere registrati su nastri magnetici o supporti informatici da conservare agli atti presso la Segreteria comunale, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo.

Art. 54 - Approvazione del verbale

- 1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia conforme, come previsto dalla vigente normativa, e depositati a disposizione dei Consiglieri nell'Ufficio di Segreteria.
- 2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti e approvati.
- 3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
- 4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 55 - *Pubblicazione delle deliberazioni*

- 1. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Copia di ciascuna deliberazione è, altresì, riportata nella specifica sezione predisposta sul sito web istituzionale del Comune.
- 3. Il Segretario dell'Ente è responsabile della pubblicazione.

CAPO VIII - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 56 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

Il Presidente subito dopo l'apertura della seduta, può tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta.

Art. 57 - Attività ispettiva

- 1. I consiglieri, nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
- 2. L'attività ispettiva, con la trattazione delle varie interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate ed iscritte all'o.d.g., non potrà superare, nei lavori d'aula, la durata complessiva di un'ora, fatta salva la possibilità per il Presidente di fissare sedute unicamente ispettive.

Art. 58 - Interrogazioni

- 1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'assessore, per conoscere:
 - se un fatto sia vero o se una certa informazione sia pervenuta al Sindaco e sia esatta e se, nel caso che il fatto sia vero e l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
- 2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale in aula o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende richiesta in forma scritta.
- 3. Il consigliere interrogante in aula può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di 15 minuti. Indi può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di 10 minuti. Se l'interrogazione è posta da più Consiglieri ha diritto di parlare uno solamente.
- 4. Nella trattazione in aula delle interrogazioni si segue l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza ad altro Consigliere prima di passare a successive interrogazioni dello stesso Consigliere,

Art. 59 - Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli Assessori per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.

Art. 60 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

- 1. Nella trattazione delle interrogazioni con risposta orale e delle interpellanze, se sono sottoscritte da più Consiglieri ha diritto di parlare uno solamente.
- 2. Il presentatore, o il designato dai presentatori, svolge l'interrogazione o l'interpellanza davanti al Consiglio illustrandone il contenuto dell'interrogazione per non più di 15 minuti.
- 3. Segue la risposta del Sindaco e/o degli Assessori, che non può superare la stessa durata di 10 minuti.
- 4. Il proponente può infine replicare per dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di 10 minuti.
- 5. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli Assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
- 6. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro 30 giorni dalla seduta consiliare.

Art. 61 - Mozioni

- 1. La mozione, consiste in un documento motivato e sottoscritto, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso mediante una deliberazione del Consiglio.
- 2. La mozione si conclude pertanto con una risoluzione sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 62 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

- 1. La mozione è presentata al Presidente per iscritto, a firma di almeno 4 (quattro) consiglieri (proponenti) e viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la sua presentazione.
- 2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
- 3. Se la mozione è presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
- 4. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.
- 5. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione. L'approvazione di una prima mozione nell'ordine esclude che sia posta in votazione altra simile o contrapposta.
- 6. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
- 7. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Art. 63 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Art. 64 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni

- 1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o mozione, presentata con almeno 24 ore di anticipo sull'inizio della seduta o eccezionalmente all'inizio della seduta stessa, sia riconosciuta urgente sulla base di adeguata motivazione espressamente riportata nello stesso scritto.
- 2. Sulle richieste di urgenza decide il Presidente.
- 3. Alle interrogazioni dichiarate urgenti dal Presidente, viene data risposta nel corso della stessa seduta del Consiglio, salvo che l'Amministrazione chieda motivato termine per rispondere in forma scritta entro gg. 10.
- 4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Presidente vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
- 5. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

Art. 65 - Ordini del giorno

- 1. Gli ordini del giorno mirano ad aprire un dibattito su argomenti di carattere generale riguardanti materie di competenza locale, al fine di consentire una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegna il bilancio, né modifica le disposizioni vigenti nell'ente.
- 2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente almeno 48 ore prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
- 3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
- 4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a 10 minuti.
- 5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente.

CAPO IX - DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 66 - Diritto di iniziativa

- 1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
- 2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
- 3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
- 4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
- 5. Il Presidente può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
- 6. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile. I pareri sono resi entro il termine massimo di 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine la proposta prosegue il proprio iter per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e i pareri sono resi dai responsabili dei servizi in sede di discussione della proposta.

Art. 67 - Diritto di accesso

- 1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente al segretario comunale o ai responsabili di servizi e uffici.
- 2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
- 3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti endoprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei 5 giorni lavorativi successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro lo stesso termine di cui sopra i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente o eventuali impossibilità tecniche a dar seguito alla richiesta.
- 4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
- 5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 68 - Diritto di informazione

- 1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Sindaco o all'Assessore competente.
- 2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.

3.	Gli Amministratori e i responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 70 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. E' reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune.